

ATTO INTEGRATIVO ALLE ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO

Elezione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione Quadriennio 2026-2030

Integrazione del paragrafo 4.5 delle Istruzioni per le operazioni di voto del 09-06-2026, allegata al Provvedimento del Commissario ad acta n. 1/2026/COMM-E del 04/05/2026

Riferimenti normativi

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 5 novembre 2025 (nomina del Commissario ad acta) • Statuto ENPAPI • Regolamento Elettorale ENPAPI (art. 10, comma 2; art. 19, comma 4) • Istruzioni per le operazioni di voto del 09-06-2026 (§ 1.1, § 4.4, § 4.5, § 6.1, § 6.2) • L. 12 luglio 2011, n. 120 • Art. 48 Cost.

SEZIONE 1 - PREMESSA

1.1 Poteri esercitati e natura del presente atto

Decreto interministeriale 5 novembre 2025 - Art. 10, comma 2, Reg. El. - § 1.1 e § 6.2 Istruzioni 09-06-2026

Il presente atto è adottato dal Commissario ad acta dell'ENPAPI, nominato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2025, nell'esercizio delle funzioni attribuite, per la presente tornata elettorale, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Ente in materia elettorale, e in coerenza con i poteri conferiti dal decreto di nomina.

L'atto integra, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Elettorale e in attuazione della riserva contenuta nei § 1.1 e § 6.2 delle Istruzioni per le operazioni di voto del 09-06-2026, il paragrafo 4.5 delle medesime Istruzioni, limitatamente ai profili applicativi indicati nella Sezione 2. Ogni altra disposizione delle Istruzioni resta invariata.

1.2 Origine della questione

§ 4.5 Istruzioni 09-06-2026 - Memoria dell'Avv. Luca Di Fazio del 18 settembre 2026

In sede di configurazione della piattaforma di voto elettronico, la società affidataria del servizio di e-voting ha manifestato perplessità sulle modalità applicative del § 4.5 delle Istruzioni, con riguardo a tre ipotesi: l'espressione, da parte dell'elettore, di un numero di preferenze inferiore al massimo consentito; i Collegi nei quali le candidature appartengono a un solo genere; i Collegi nei quali i candidati di uno dei due generi sono in numero inferiore alla quota indicata nella tabella del § 4.5. La società ha in particolare rilevato che l'applicazione del rapporto di 1/3 come proporzione da riprodurre su qualunque numero di preferenze parzialmente espresse non trova riscontro testuale nelle Istruzioni e potrebbe esporre le operazioni elettorali a contestazione.

Sulle questioni sollevate il Commissario ad acta ha acquisito la memoria dell'Avv. Luca Di Fazio del 18 settembre 2026, che ha esaminato il § 4.5 alla luce dell'art. 10 e dell'art. 19 del Regolamento Elettorale, dell'art. 48 della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in materia di preferenze di genere (Corte cost., sentenza n. 4 del 2010), concludendo che il vincolo di genere deve operare come limite massimo alle preferenze attribuibili al medesimo genere, senza imporre all'elettore un numero minimo di preferenze né una proporzione da rispettare in caso di utilizzo parziale delle preferenze disponibili, e che l'eventuale carenza di candidati di uno dei due generi non può tradursi in una riduzione delle preferenze esprimibili per l'altro genere in assenza di una previsione espressa.

1.3 Finalità

Il presente atto recepisce le conclusioni della memoria e fornisce alla Commissione Elettorale, alla struttura amministrativa dell'Ente e alla società affidataria della piattaforma un'indicazione univoca per la configurazione del sistema di voto, al fine di garantire la libertà di espressione del voto, la piena utilizzabilità delle preferenze previste dal § 4.5 e la prevenzione del contenzioso, nel rispetto della finalità di equilibrio di genere perseguita dalle Istruzioni.

SEZIONE 2 - INTEGRAZIONE DEL PARAGRAFO 4.5

2.1 Facoltà di esprimere un numero di preferenze inferiore al massimo

§ 4.4, punto 6, e § 4.5 Istruzioni 09-06-2026 - Art. 48 Cost.

Il numero di preferenze indicato nella tabella del § 4.5 per ciascun Collegio costituisce il numero massimo di preferenze esprimibili. L'elettore può esprimere un numero di preferenze inferiore al massimo, anche una sola, e può concludere e confermare il voto in qualunque momento della selezione.

Le preferenze effettivamente espresse in numero inferiore al massimo non sono soggette ad alcun rapporto tra i generi. L'elettore che, in un Collegio con più seggi, esprime una o più preferenze senza raggiungere il numero massimo previsto per uno dei due generi non è tenuto a esprimere preferenze per candidati dell'altro genere.

2.2 Portata del rapporto minimo di 1/3

§ 4.5 Istruzioni 09-06-2026 - Art. 19, comma 4, Reg. El. - L. 12 luglio 2011, n. 120

La previsione del § 4.5 secondo cui, nei Collegi con più di un seggio, è obbligatorio rispettare il principio di alternanza di genere (rapporto minimo 1/3) deve intendersi nel senso che la tabella "Preferenze ammesse (regola 1/3)" fissa, per ciascun Collegio, il numero massimo di preferenze attribuibili a candidati dello stesso genere. Il vincolo opera pertanto come limite alle preferenze multiple e non come proporzione da riprodurre in ogni fase della selezione.

Nei Collegi con più di un seggio, il numero massimo di preferenze attribuibili a candidati dello stesso genere è pari al valore più elevato della coppia indicata nella tabella del § 4.5 (ad esempio: 1 nei Collegi con due seggi; 2 nei Collegi con tre o quattro seggi; 4 nei Collegi con sei seggi; 7 nel Collegio con undici seggi). Il sistema di voto impedisce esclusivamente il superamento di tale numero.

2.3 Collegi con candidature di un solo genere o con candidati di un genere in numero inferiore alla quota

§ 4.5 Istruzioni 09-06-2026

Qualora in un Collegio con più di un seggio non siano presenti candidature di uno dei due generi, l'elettore può esprimere, per i candidati del genere presente, il numero massimo di preferenze consentito per un solo genere ai sensi del § 2.2. Non si procede ad alcuna riduzione del numero di preferenze in ragione dell'assenza di candidati dell'altro genere.

Qualora in un Collegio con più di un seggio i candidati di uno dei due generi siano presenti in numero inferiore alla quota indicata per quel genere nella tabella del § 4.5, l'elettore può comunque esprimere, per i candidati dell'altro genere, il numero massimo di preferenze consentito per un solo genere ai sensi del § 2.2; le preferenze per il genere con candidature in numero inferiore alla quota restano esprimibili nei limiti dei candidati effettivamente presenti. Il numero massimo complessivo di preferenze esprimibili in tali Collegi è pari alla somma tra il numero massimo consentito per un solo genere e il numero dei candidati dell'altro genere effettivamente presenti, e comunque non superiore al numero massimo di preferenze indicato nella tabella per il Collegio.

Non trova applicazione, in nessuna delle ipotesi di cui al presente paragrafo, alcuna riduzione proporzionale delle preferenze esprimibili per il genere maggiormente rappresentato.

A titolo esemplificativo:

N. SEGGI DEL COLLEGIO	CANDIDATURE PRESENTI	PREFERENZE ESPRIMIBILI
2 seggi	candidati di un solo genere	1 preferenza
3 seggi	candidati di un solo genere	fino a 2 preferenze
6 seggi	candidati di un solo genere	fino a 4 preferenze
6 seggi	1 solo candidato di uno dei due generi	fino a 4 preferenze per l'altro genere + 1 preferenza per l'unico candidato (massimo 5)
11 seggi	2 candidati di uno dei due generi	fino a 7 preferenze per l'altro genere + fino a 2 preferenze (massimo 9)
11 seggi	candidati di entrambi i generi in numero pari o superiore alla quota	fino a 4 + 7 preferenze, secondo la tabella del § 4.5 (massimo 11)

⚠ ATTENZIONE - In tutti i casi l'elettore può esprimere un numero di preferenze inferiore a quello massimo indicato, anche una sola, senza alcun vincolo di genere sulle preferenze effettivamente espresse. Il sistema impedisce esclusivamente il superamento del numero massimo di preferenze attribuibili a candidati dello stesso genere.

2.4 Configurazione della piattaforma di voto

§ 4.1 e § 4.4 Istruzioni 09-06-2026

La società affidataria del servizio di e-voting configura la piattaforma in conformità ai § 2.1, 2.2 e 2.3 del presente atto, secondo una logica di limite massimo per genere. In particolare, la piattaforma:

- consente all'elettore di selezionare i candidati prescelti in qualunque ordine e di confermare il voto con un numero di preferenze pari o inferiore al massimo consentito, anche con una sola preferenza;
- impedisce la selezione di un ulteriore candidato soltanto quando sia già stato raggiunto il numero massimo di preferenze attribuibili a candidati del medesimo genere, ovvero il numero massimo complessivo previsto per il Collegio;
- non richiede, in nessuna fase della selezione, il rispetto di una proporzione tra i generi né subordina l'espressione di una preferenza all'espressione di una preferenza per un candidato dell'altro genere;
- nei Collegi di cui al § 2.3, determina il numero massimo di preferenze esprimibili in base alle candidature effettivamente ammesse e pubblicate ai sensi del § 4.3 delle Istruzioni.

La società affidataria trasmette al Commissario ad acta, prima dell'apertura delle operazioni di voto, conferma scritta dell'avvenuta configurazione della piattaforma in conformità al presente atto.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

3.1 Efficacia e rapporto con le Istruzioni del 09-06-2026

§ 1.1, § 6.1 e § 6.2 Istruzioni 09-06-2026

Il presente atto integra il § 4.5 delle Istruzioni per le operazioni di voto del 09-06-2026 e ne costituisce parte integrante. In caso di contrasto tra il presente atto e diverse indicazioni, interpretazioni o determinazioni operative adottate in sede di Commissione Elettorale o dalla struttura dell'Ente in ordine alle materie qui disciplinate, prevale il presente atto. Restano ferme tutte le altre disposizioni delle Istruzioni, ivi compresa la tabella del § 4.5 quanto al numero massimo di preferenze per Collegio.

3.2 Pubblicazione e comunicazione

§ 1.1 e § 6.2 Istruzioni 09-06-2026

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata del sito www.enpapi.it, unitamente alle Istruzioni del 09-06-2026, ed è comunicato agli iscritti attraverso i medesimi canali ufficiali utilizzati per la trasmissione delle Istruzioni. È trasmesso alla Commissione Elettorale, che ne prende atto nel primo verbale utile, e alla società affidataria del servizio di e-voting per gli adempimenti di cui al § 2.4.

Roma, 18 settembre 2026

Il Commissario ad acta
Dott. Antonino Bartuccio